




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

SEDE

Oggetto: *Delibera Ufficio di Presidenza Consiglio regionale n. 313 del 02.04.2014*

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.47, comma.3 lettera a) L.R. n.7 del 30 aprile 2002- sue ss. mm. ii. determinatosi a seguito di: giudizio innanzi al TAR Campania - Napoli - Sez. I (sentenza nn. 320/2013 e 498/2014) - promosso da Festa Giovanni e altri c/Campania - Revoca delibera Udp n. 255/2013.

REG. GEN. n. 1029/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del Regolamento interno del Consiglio, codesta Commissione si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui le sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente
Dr.ssa Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativo
Dr. Carlo D'orta

Il Presidente
Paolo Romano



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 02 APRILE 2014

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1029/II

Delibera n. 313

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, c. 3, lett. a), della L.R. 30 aprile 2002 n. 7 ss.mm.ii. determinatosi a seguito di: giudizio innanzi al TAR Campania - Napoli - Sez. I (sentenze nn. 320/2013 e 498/2014) - promosso da Festa Giovanni e altri c/Regione Campania - Revoca delibera UdP n. 255/2013

L'anno duemilaquattordici, il giorno 02 (due) del mese di aprile alle ore 15,30 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

PAOLO	ROMANO	Presidente
BIAGIO	IACOLARE	Vice Presidente
ANTONIO	VALIANTE	Vice Presidente
FRANCESCO	NAPPI	Consigliere Questore
NICOLA	MARRAZZO	Consigliere Questore
BIANCA	D'ANGELO	Consigliere Segretario
GENNARO	MUCCIOLO	Consigliere Segretario

Assenti: Questore Marrazzo

Presiede: Pres. Paolo Romano

Assistono i dirigenti: Il Capo Dipartimento Segreteria Legislativa Dott. D'Orta
Il Capo Dipartimento Segreteria Amministrativa Dott. Capalbo
Il Direttore Generale Presidenza, Studi Legislativi e Legali Dott. Corporente
Il Dirigente UD Presidenza Avv. Storti

RELATORE: Presidente Paolo Romano

PREMESSO CHE

- in data 19/01/2012, il Presidente della Giunta Regionale con DPGR n. 12/2012, nel prendere atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 06931/2011, ha reintegrato nelle funzioni il Presidente e i Componenti del Co.Re.Com. Campania, ripristinando l'assetto dello stesso antecedente al DPGR n. 21 del 31/01/2012;
- i componenti CORECOM, Sig.ri Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Totaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato e Gian Maria Scala, sono ricorsi, in sede di ottemperanza, al TAR Campania (ricorso R.G. n. 04323/2012) chiedendo il pagamento degli emolumenti per il periodo di mancata prestazione (dal 23/09/2010 al 19/01/2012);
- in data 15/01/2013, con sentenza n. 0320/2013 del il TAR Campania, Napoli, Sez. I, quale giudice di ottemperanza, accoglie l'istanza di parte dei ricorrenti e stabilisce, in via equitativa, la liquidazione quantificata nella misura del 30% dell'indennità mensile di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, nonché il pagamento delle spese di giudizio nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA, ed il rimborso del contributo unificato, dichiarando inammissibile il ricorso relativamente ai Sig.ri Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala, non avendo quest'ultimi ritualmente osservato le regole processuali di impugnativa;

CONSIDERATO CHE

- la questione sorge dalla interpretazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 20 luglio 2010 che ai commi 4 e 6 ha previsto che il Corecom avesse durata corrispondente a quella della legislatura e che a partire dalla IX legislatura regionale (2010-2015) i componenti di tutti gli organismi di nomina del Consiglio regionale decadessero ope legis decorsi 90 giorni dalla proclamazione degli eletti;
- a seguito dell'entrata in vigore della indicata legge i competenti Uffici del Consiglio regionale avviavano, in base all'interpretazione letterale della norma medesima e sulla scorta del parere reso in tal senso dal Settore legislativo del Consiglio regionale, le procedure di sostituzione dei membri del CORECOM e di tutti gli altri organismi cui la decadenza sancita dalla norma appariva riferibile;
- il giudice amministrativo adito dai summenzionati componenti del CORECOM allora in carica, non sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale della norma in questione, ma optava invece per una interpretazione di tipo "sistematico" del quadro normativo, sulla cui base riteneva che la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 1 avrebbe dovuto essere applicata, nel caso di un organismo indipendente come il CORECOM, al fine di evitare un illegittimo spoils system, solo dalla successiva legislatura (la X, quindi dopo il 2015) mentre la decadenza contenuta nel comma 6 avrebbe dovuto essere riferita, stante il principio generale di non retroattività, solo alle nomine, proposte e designazioni effettuate nel corso della nona legislatura ossia dopo il 2015, e quindi con sentenza n. 01804/2011 depositata il 28 marzo 2011, accoglieva il ricorso presentato da Festa Giovanni più altri;
- con sentenza n. 06931/2011, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado del TAR Campania;
- con sentenza n. 0320/2013, il TAR, in sede di giudizio di ottemperanza, dichiarava il parziale accoglimento della richiesta di pagamento degli emolumenti per il periodo di

mancata prestazione avanzata dai Sig.ri Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Totaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato e Gian Maria Scala, con l'inammissibilità per i ricorrenti Giordano Giuseppe e Scala Gian Maria;

- l'Ufficio di Presidenza, con delibera UdP n. 255 del 25/06/2013, ha legittimato quale debito appartenente alla categoria "debiti fuori bilancio" l'importo stabilito dalla Sentenza TAR n. 0320 del 15/01/2013, rimettendo al Consiglio il riconoscimento del debito e ai competenti uffici la quantificazione dello stesso;

- con sentenza del TAR n. 00498/2014 ha fornito le motivazioni e i chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza e alla quantificazione delle somme;

PRESO ATTO CHE

- in data 8/10/2013, ai fini di ottemperanza del dispositivo di sentenza, la D. G. Presidenza, Studi Legislativi e Legali, rileva la lacunosità della statuizione del giudice amministrativo con riguardo all'entità delle somme dovute ai ricorrenti, e rimette alla Avvocatura Regionale l'urgenza di una richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza della succitata sentenza TAR, ponendo in essere le attività processuali di cui all'art. 112, c. 5, del CPA (codice processo amministrativo);

- il TAR Campania, Napoli, Sez. I, con sentenza n. 498 del 23/01/2014, ha chiarito che il danno patrimoniale subito dai ricorrenti andava quantificato "nella misura del 30% dell'indennità mensile di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, da rapportare ugualmente alla durata del periodo di mancata prestazione d'opera", oltre alla condanna della Regione "al pagamento, in favore di Giovanni Festa, Totaro Vincenzo Leonardo, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato, delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti di Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala";

RITENUTO

- che il TAR Campania assegna all'Amministrazione soccombente il termine di 60 gg per adempiere ai doveri derivanti dalla sentenza depositata il 15/01/2014;

- che i chiarimenti forniti dal TAR rendono possibile la corretta quantificazione del danno patrimoniale da parte dei competenti uffici;

- di dover chiedere al Consiglio, ai sensi e per effetto della L. R. n. 7/02, art. 47, c. 5, così come sostituito dall'art. 1 e 12 lett. h L.R. n. 5 del 6/05/2013, il riconoscimento e la legittimazione, quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio", dell'importo quantificato "nella misura del 30% dell'indennità mensile di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, da rapportare ugualmente alla durata del periodo di mancata prestazione d'opera", oltre alla condanna della Regione Campania "al pagamento, in favore di Giovanni Totaro, Vincenzo Leonardo, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato, delle spese di giudizio, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA, liquidate dalla sentenza TAR n. 323 del 15 gennaio 2013, e nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA, liquidate dalla sentenza TAR n. 0498 del 23/01/2014, nonché al rimborso del contributo unificato";

- che, per le ragioni espresse in precedenza, la presente delibera costituisce revoca della precedente n. 255 del 25/06/2013;

- di dover trasmettere la presente delibera alla Direzione Generale Bilancio, Ragioneria e Status dei Consiglieri per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;

VISTO lo Statuto della Regione Campania

VISTI gli artt. 5 e 6 della L. 241/90

VISTA la L. R. n. 12/2006

VISTA la Delibera GRC n. 1731 del 30/10/2006

VISTO il D.Lgs n. 118/2011

VISTO il DPCM 28/12/2011

VISTO il DPGR n. 12 del 19/01/2012

VISTA la sentenza TAR Campania n. 320/2013, Sez. I

VISTA la nota n. 178184/2013 dell'Avvocatura G.R.C.

VISTA la nota n. 3472/P/2013 della D. G. Presidenza, Studi Legislativi e Legali

VISTA la sentenza di chiarimento TAR Campania, Sez. I, del 15/01/2014

A voti unanimi


DELIBERA

di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti della L. R. n.7/02, art. 47, c. 5, così come sostituito dall'art. 1, c. 12, lett. h, L. R. n. 5 del 6/05/2013:


1. il riconoscimento e la legittimazione quale debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 83.225,00 (*ottantatremiladeuentovecinque/00*), quantificato "nella misura del 30% dell'indennità mensile di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, da rapportare ugualmente alla durata del periodo di mancata prestazione d'opera", oltre alla condanna della Regione Campania "al pagamento, in favore di Giovanni Festa, Todaro Vincenzo Leonardo, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato, delle spese di giudizio, complessivamente liquidate nella misura di € 3.500,00 (*tremila cinquecento/00*) oltre IVA e CPA, liquidate dalla sentenze TAR e successiva di chiarimento n. 498/2014, nonché al rimborso del contributo unificato";
2. di subordinare la liquidazione della spesa al riconoscimento da parte del Consiglio regionale quale debito fuori bilancio derivante da sentenza a seguito del contenzioso instauratosi tra i signori Giovanni Festa, Todaro Vincenzo Leonardo, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato e la Regione Campania;
3. di procedere contestualmente alla revoca della delibera UdP n. 255/2013;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla procura della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Campania - ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, con espressa riserva di avviare ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del danno se accertato derivante da comportamento doloso o configurante colpa grave, ai sensi dell'art. 1, Legge 20/94;
5. di trasmettere la presente delibera alla Direzione Generale Presidenza, Studi Legislativi e Legali e alla Direzione Generale Bilancio, Ragioneria e Status dei Consiglieri per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, in ragione di

quanto specificato nella allegata scheda di rilevazione del debito fuori bilancio ed
annessa "Tabella A" di quantificazione individuale del credito vantata da ognuno
dei menzionati creditori.


IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Il Direttore Generale Presidenza, Studi Legislativi e Legali
Per la legittimità: Avv. Giovanni Corporente





Consiglio Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Il Direttore Generale Presidenza, Studi Legislativi e Legali, Avv. Giovanni Corporente, per quanto desumibile dagli atti di cui si dispone, relaziona quanto segue:

Generalità dei creditori: Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Todaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato (componenti CORECOM).

Oggetto della spesa: 30% dell'indennità mensile di funzione per il periodo di mancata prestazione d'opera spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, oltre spese di giudizio nella misura di € 3.500,00 + IVA e CPA e contributo unificato.

Tipologia del termine fuori bilancio: sentenza emessa dal TAR Campania, sez. I, n. 498 del 23/01/2014: "*Chiarimenti su esecuzione del giudicato formatosi su sentenza TAR 320/2013*".

In data 27/11/2008, con DPGR n. 235, il Presidente della Giunta Regionale nomina i componenti CORECOM Campania, istituito con L. R. n. 9 dell'1/07/2002, nelle persone di Giovanni Festa (Presidente), Vincenzo Leonardo Totaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato e Gian Maria Scala.

In data 21/01/2010, il Consiglio Regionale della Campania approva la L. R. n. 02/2010 che stabilisce in cinque anni la durata del mandato del CORECOM Campania.

In data 20/07/2010, il Consiglio Regionale della Campania approva la L. R. n. 07/2010 che all'art. 1 stabilisce:

1. (comma 4): *Al comma 3 dell'art. 3 della L. R. n. 9/2002 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del CORECOM) le parole "cinque anni dalla loro elezione" sono sostituite con le seguenti "l'intera legislatura";*
2. (comma 6): *A partire dalla nona legislatura tutte le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Consiglio Regionale ai sensi della L. R. n. 17/1996 decadono decorsi novanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Il Presidente del Consiglio Regionale provvede obbligatoriamente, per tempo, agli adempimenti per garantire continuità amministrativa attraverso la predisposizione dei relativi avvisi.*

Il Consiglio Regionale della Campania, in applicazione dell'Art. 1, comma 6, della L. R. n. 07 del 20/07/2010, avvia il procedimento di sostituzione dei membri del CORECOM, ma contro tali atti insorgono i componenti uscenti che ricorrono al TAR Campania.

Il TAR Campania, con sentenza n. 1804/2011, dispone che "*delle previsioni della L. R. n. 7/2010 doveva darsi un'interpretazione costituzionalmente orientata e che le stesse potevano valere solo per il futuro, a decorrere cioè dalla nona e corrente legislatura in ossequio al principio generale di irretroattività della legge*".

Contro la succitata sentenza, la Regione Campania propone appello al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 06931/2011, stabilisce che "*la previsione di decadenza dei membri del CORECOM con lo scadere della legislatura non può che valere per le nomine disposte a partire*



Consiglio Regionale della Campania

dalla nona legislatura, ossia nel corso della medesima, dovendosi applicare ai componenti dichiarati decaduti e ricorrenti in primo grado la previsione di durata di cinque anni stabilita con L. R. n. 2/2010. Per tali considerazioni i ricorrenti in primo grado dovranno essere reintegrati alla loro naturale scadenza quinquennale".

In data 19/01/2012, il Presidente della Giunta Regionale, con DPGR n. 12/2012, prende atto della sentenza del Consiglio di Stato e reintegra nelle funzioni Presidente e componenti CORECOM, ripristinando l'assetto dello stesso antecedente al DPGR n. 21/2012.

Al fine di ottenere il pagamento degli emolumenti non percepiti nel periodo di mancata prestazione d'opera (dal 23/09/2010 al 19/01/2012), i componenti CORECOM, Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Totaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato e Gian Maria Scala, reintegrati nelle loro funzioni, ricorrono al TAR (ricorso di ottemperanza R.G. n. 4323/2012).

In data 15/01/2013, il TAR Campania, Sez. I, quale giudice di ottemperanza, accoglie l'istanza dei ricorrenti (sentenza n. 320/2013) e, in via equitativa, stabilisce che *"la liquidazione del danno patrimoniale, quantificato nella misura del 30% dell'indennità mensile di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, da rapportare ugualmente alla durata del periodo di mancata prestazione d'opera, nonché il pagamento delle spese di giudizio nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA, ed il rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti di Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala".*

In data 25/06/2013, l'Ufficio di Presidenza CRC, con delibera n. 255/2013, legittima quale debito fuori bilancio l'importo derivante dalla sentenza TAR n. 320/2013 e rimette ai competenti uffici la quantificazione del debito.

Il Direttore Generale Presidenza, Studi Legislativi e Legali, in sede di ottemperanza, rileva la lacunosità della statuizione del giudice amministrativo con riguardo all'entità delle somme dovute ai ricorrenti e, per tali motivi, rimette all'Avvocatura (n. 3472/P/ 2013) l'urgenza di una richiesta di chiarimenti sulla modalità di ottemperanza della sentenza, ponendo in essere le attività processuali di cui all'art. 112, c. 5, del CPA (codice processo amministrativo).

In data 23/01/2014, il TAR Campania, Napoli, Sez. I, esamina il ricorso avente a oggetto *"Chiarimenti su esecuzione del giudicato formatosi su sentenza TAR n. 320/2013"* e chiarisce, con un nuovo dispositivo (sentenza n. 498/2014), le modalità di ottemperanza della sentenza 320/2013. Nello specifico il TAR stabilisce che *"il danno patrimoniale subito dai ricorrenti andava quantificato nella misura del 30% dell'indennità di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, da rapportare ugualmente alla durata del periodo di mancata prestazione d'opera".*

Con lo stesso dispositivo il Tribunale Amministrativo condanna la Regione Campania *"al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA, in favore di Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Totaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato, nonché al rimborso del contributo unificato".*

In ottemperanza della sentenza succitata, che tra l'altro assegna il termine di 60 gg per adempiere ai doveri derivanti dal dispositivo, il D. G. Avv. Giovanni Corporente attesta che il debito fuori bilancio, conseguente alla procedure innanzi descritte (Allegato A), è pari alla somma complessiva di € 82.575 (ottantaduemilacinquecentosettantacinque/00), stimata in data 28/02/2014.



Consiglio Regionale della Campania

Per le ragioni espresse e sulla base degli elementi documentali disponibili, il D. G. Presidenza, Studi Legislativi e Legali

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002 e successivo art. 1, comma 12, lettera h) della L. R. 5/2013 per l'importo complessivo di **€ 83.225,00** (ottantatremiladuecentoventicinque/00).
Napoli, 28 febbraio 2014

Il Funzionario incaricato
Dott. E. Pellegrino

Il Direttore Generale
Presidenza, Studi Legislativi e Legali
(Avv. Giovanni Corprente)

Allegati: Allegato A
Sentenza Consiglio di Stato n. 06391/2011
Sentenza TAR n. 0320/2013
Sentenza TAR n. 0498/2014

Proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

ALLEGATO A

Sentenza TAR Campania, sez. I, n. 498 del 23/01/2014: "Chiarimenti su esecuzione del giudicato formatosi su sentenza TAR 320/2013"

DISPOSITIVO : il danno patrimoniale subito dai ricorrenti va quantificato nella misura del 30% dell'indennità di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM in rapporto alla durata del periodo di mancata prestazione d'opera, oltre al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di 3.500,00 + IVA e CPA, in favore di Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Totaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato, nonché al rimborso del contributo unificato. Spese compensate nei confronti di Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala.

Co.Re.Com Campania	IND. FUNZIONE <small>mes. di agosto 2010</small>	30% IND. FUNZIONE	CONTR. UNIF. <small>€ 1.300,00</small>	SPESE LEGALI <small>€ 3.500,00 + IVA + CPA</small>	TOTALE
Pres. Giovanni FESTA	3.745,16	1.123,50	260,00	882,00	19.118,00
Comp. Vincenzo Leonardo TOTARO	3.277,34	983,20	260,00	882,00	16.873,00
Comp. Pietro FUNARO	2.808,87	843,00	260,00	882,00	14.630,00
Comp. Brunella CIMADOMO	2.808,87	843,00	260,00	882,00	14.630,00
Comp. Vincenzo Marino CERRATO	3.505,51*	1.051,65	260,00	882,00	17.974,00

* IND. FUNZ. + CASS. PREV. + IVA

Il Funzionario incaricato
dott. EdUARDO PELLEGRINO



83.225,00

N. 06931/2011 REG. PROV. COLL.

N. 04016/2011 REG. RIC.

N. 04617/2011 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4016 del 2011, proposto da:
Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv. Maria D'Elia, Almerina Bove,
Raffaele Chianese, con domicilio eletto presso Maria D'Elia in Roma, via Poli, 29;

contro

Giovanni Festa, Marino Cerrato, Brunella Cimadomo, Francesco Eriberto
D'Ippolito, Pietro Funaro, rappresentati e difesi dall'avv. Orazio Abbamonte, con
domicilio eletto presso Abbamonte Giuseppe Studio Titomanlio - Abbamonte in
Roma, via Terenzio n. 7; Vincenzo Leonardo Todaro, rappresentato e difeso dagli
avv. Orazio Abbamonte, Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Abbamonte
Giuseppe Studio Titomanlio - Abbamonte in Roma, via Terenzio n. 7; Magda
Fabbrocini;

sul ricorso numero di registro generale 4617 del 2011, proposto da:
Donato Affinito, Elisabetta Diletto, Francesco Ferraro, Emanuela Romano,

Andrea Palumbo, Sandro Modestino Feola, rappresentati e difesi dall'avv. Renato Labriola, con domicilio eletto presso Renato Labriola in Roma, viale Gorizia, 25/C;

contro

Regione Campania, Giovanni Festa, Marino Cerrato, Brunella Cimadoro, Francesco Eriberto D'Ippolito, Pietro Funaro, Vincenzo Leonardo Todaro, Magda Fabbrocini;

per la riforma

quanto al ricorso n. 4016 del 2011:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione I n. 01804/2011, resa tra le parti, concernente CONCERNENTE DESIGNAZIONE DI N.9 COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DENOMINATO CO.RE.COM;

quanto al ricorso n. 4617 del 2011:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione I n. 01804/2011, resa tra le parti, concernente DESIGNAZIONE DI N. 9 COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DENOMINATO CORECOM;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Festa, Marino Cerrato, Brunella Cimadomo, Francesco Eriberto D'Ippolito, Pietro Funaro e di Vincenzo Leonardo Todaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Raffaele Prospero e uditi per le parti gli avvocati Barone, per delega degli Avvocati Bove, Chianese e D'Elia, Abbamonte e Lentini Labriola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 235 del 27 novembre 2008 erano stati nominati presidente e componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni, denominato Co.Re.Com., istituito con legge regionale 1 luglio 2002 n. 9, prescrivente – fra l'altro - che i detti membri sarebbero rimasti in carica per la durata della legislatura.

Con la successiva legge reg. 21 gennaio 2010 n. 2 art. 1 co. 72 si è poi stabilito che il mandato del Comitato durasse cinque anni.

Con la legge regionale 20 luglio 2010 n. 7, all'art. 1 sono state dettate – fra l'altro – due diverse disposizioni:

al comma 4: *“ Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del comitato regionale per le telecomunicazioni - CO.RE.COM), le parole “cinque anni dalla loro elezione” sono sostituite con le seguenti “l'intera legislatura”;*

e al comma 6: *A partire dalla nona legislatura tutte le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 17/1996 decadono decorsi novanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Il Presidente del Consiglio regionale provvede obbligatoriamente, per tempo, agli adempimenti per garantire continuità amministrativa attraverso la predisposizione dei relativi avvisi.*

In applicazione del detto comma 6 è stato avviato il procedimento di sostituzione dei membri del Co.Re.Com. e contro tali atti sono insorti i componenti “uscenti” con ricorso al TAR Campania, con impugnazione anche del decreto di nomina del coordinatore delle attività ordinarie del Co.Re.Com., censurando l'irragionevolezza delle scelte legislative, intervenute in base ad un errato concetto dello spoil system su un organismo caratterizzato da requisiti di indipendenza ed imparzialità.

Con sentenza n. 1804/2011 il TAR Campania annullava gli atti impugnati, affermando che delle previsioni della legge reg. n. 7/10 doveva darsi una interpretazione costituzionalmente orientata e che comunque le stesse potevano valere solo per il futuro, quindi a decorrere dalla nona e corrente legislatura in ossequio al principio generale di irretroattività della legge..

La Regione Campania ha proposto appello deducendo che il TAR Campania ha individuato una diversa durata in carica dei componenti il Co.Re.Com., interpretando la legge reg. n. 7 del 2010 come non riferibile alle nomine disposte nella precedente ottava legislatura, essendo entrata in vigore successivamente e non potendo perciò attribuire effetti giuridici ad eventi pregressi.

Si assume che la legge reg. del 2010 ha ripristinato l'originaria formulazione del 2002 ~~prevedente la durata in carica del Co.Re.Com. per l'intera legislatura,~~ unitamente ad una serie di misure atte a riparare il mancato rispetto del patto di stabilità interno e quindi a rimuovere gli effetti di atti della legislatura precedente attinenti il conferimento di molteplici incarichi di varia natura: ciò evidenzia la volontà del consiglio regionale di intervenire sull'attività precedente al fine di razionalizzare l'attività amministrativa e perseguire finalità di risparmio della spesa. Né si sostenuto potrebbe sostenere che la decadenza dall'incarico dei componenti del Co.Re.Com. sia in contrasto con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale in materia di *spoils system*, visto che la questione non riguarda i titolari di incarichi non apicali, da rimuovere secondo la Corte solo dopo una fase procedimentale che evidenzi le ragioni dell'impossibilità di continuare a ricoprire l'incarico assegnato.

Il 1° giugno 2011 veniva notificato agli attuali appellati atto di opposizione di terzo avverso la medesima sentenza del TAR Campania proposto dai soggetti indicati in epigrafe, i quali erano stati eletti nelle more del giudizio di primo grado componenti del Co.Re.Com.

Con tale impugnazione gli esponenti sollevavano le medesime censure avanzate dalla Regione Campania ed aggiungevano altresì che il ricorso di primo grado sarebbe stato da dichiarare improcedibile per la mancata impugnazione da parte di appellati dei loro atti di nomina, il cui avvenuto consolidamento rendeva privo di effetti l'accoglimento disposto dal TAR Campania e concludevano quindi come in atti per la riforma della sentenza impugnata.

Gli appellati si sono costituiti solamente nel giudizio introdotto dalla Regione, sostenendo l'infondatezza dell'appello e proponendo ricorso incidentale, condizionato alla mancata conferma della sentenza impugnata, con il quale hanno rinnovato le censure di illegittimità costituzionale circa la legge reg. 20 luglio 2010 n. 7.

Il Consiglio di Stato accoglieva in data 5 luglio 2011 le domande di sospensione della sentenza impugnata.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO

I due ricorsi devono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza, data l'evidente connessione e l'identità di censure.

Preliminarmente il Collegio si deve dare carico dell'ammissibilità dell'opposizione di terzo.

Gli opposenti sono titolari di una posizione giuridica del tutto autonoma e non hanno potuto tutelare i loro interessi nel corso del giudizio di primo grado, visto che questo si è esaurito nell'udienza del 26 gennaio 2011, mentre la loro nomina era tuttora in corso ed è stata definita nelle more della pubblicazione della sentenza del TAR.

Ma l'art. 109 del c.p.a. stabilisce che quando la sentenza contro la quale proporre opposizione è stata già appellata, il terzo non può più agire davanti al giudice che l'ha pronunciata, ma deve intervenire nel giudizio di appello; nel caso di specie

l'opposizione è stata proposta dopo l'introduzione del giudizio di secondo grado, ma il Collegio non intravede elementi che ostino a riconoscere la piena idoneità dell'atto di opposizione a produrre gli effetti di un atto di intervento nel processo di appello in corso: non si ravvisano infatti né l'assenza di quei requisiti formali necessitanti all'intervento, né sussistono ragioni per affermare che l'opposizione non raggiunga gli stessi scopi dell'intervento.

Da un lato l'atto è stato notificato correttamente ad ambedue le parti coinvolte nel giudizio di primo grado e nell'appello e il fatto che sia stata sollevata una censura non sollevata dall'appellante Regione Campania, l'improcedibilità del ricorso di primo grado, non può ritenersi causa di inammissibilità: l'intervento individuato dagli artt. 108 e 109 c.p.a. ha ragionevolmente le caratteristiche di intervento liticonsortile - il terzo è titolare di una posizione autonoma - e la sua riduzione a mero intervento adesivo non è sostenibile a fronte dell'identificazione normativa, né in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Nel merito le censure sollevate non sono fondate.

In primo luogo si deve rilevare che Giovanni Festa e gli altri componenti del Co.Re.Com. dichiarato decaduto hanno impugnato di fronte al TAR Campania, oltre la determinazione inerente la decadenza dall'incarico, anche l'avviso del Presidente del Consiglio regionale con cui era stata avviata la procedura di nomina dei nuovi componenti, con l'indicazione delle ineleggibilità e delle incompatibilità alla nomina, della necessità del possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti dalla legge e dei termini per presentare le candidature, in breve del bando della specifica procedura prevista dall'art. 3 legge reg. 1 luglio 2002 n. 9.

Deve pertanto respingersi l'eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione delle nuove nomine, posto, come in ogni procedura concorsuale, la pronuncia di illegittimità del bando ha effetto caducante su tutti gli atti conseguenti adottati in base dello stesso.

Tanto premesso, il punto nodale della controversia sta nell'interpretazione dell'art. 1 comma 4 della legge regionale della Campania 20 luglio 2010 n. 7, il quale dispone che i componenti del Co.Re.Com. restano in carica per l'intera legislatura, ripristinando così la primitiva previsione di cui all'art. 3 comma 3 della legge regionale n. 9/02, istitutiva dell'organismo in parola: tale disposizione infatti, come accennato, era stata nelle more modificata dall'art. 1 comma 72 della legge regionale 21 gennaio 2010 n. 2, il quale aveva stabilito che la durata in carica dei componenti del Co.Re.Com fosse di cinque anni dalla loro elezione - quindi per gli attuali appellati sino al 26 novembre 2013 - e non più parametrata sulla durata della legislatura regionale.

Ora appellante ed oppositori sostengono che il ripristino dell'originaria formulazione della legge reg. n. 9/02 inerente la durata in carica dei componenti del Co.Re.Com. avrebbe dovuto comportare la loro decadenza retroattiva con l'esaurirsi dell'VIII legislatura regionale, in quanto la *ratio legis* era connessa all'introduzione di misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica legate alla violazione del patto di stabilità interno da parte della Regione Campania, accertato prima delle elezioni regionali tenutesi nel marzo 2010.

La legge regionale n. 7/10 - secondo l'assunto - contiene una serie di disposizioni omogeneamente coordinate prevedenti l'annullamento di una serie di atti adottati dalla Giunta e dal Consiglio nei 10 mesi antecedenti la data di svolgimento delle elezioni regionali in violazione del patto di stabilità interno ed inoltre la revoca di diritto dei conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, deliberati dalla Regione o da enti sub regionali ed inoltre - al comma 6 dello stesso art. 1 - la decadenza a partire dalla nuova legislatura di tutte le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza del consiglio regionale ai sensi della legge reg. n. 17/96, decorsi 90 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

Perciò la disposizione relativa alla durata della carica dei componenti del Co.Re.Com. dovrebbe essere letta nel complesso quadro di rimozione di una serie di atti della precedente legislatura a decorrere dall'inizio di quella attuale, alla luce di un corretto *spoils system* che deve riguardare anche il Co.Re.Com., organismo consulenziale per il Consiglio e la Giunta regionali e dotato altresì di funzioni gestionali, dotato di un carattere fiduciario: non può negarsi quindi alla previsione di cui all'art. 1 co. 4 legge reg. n. 7/10 di poter incidere retroattivamente sul sistema.

La Sezione osserva in primo luogo che se, in linea di principio, la retroattività, salvo che in materia penale, non contrasta con precetti costituzionali, si deve però tenere sempre conto del principio generale di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi e conseguentemente essa si può ritenere sussistente solamente ove disposta espressamente, senza possibilità di applicazioni analogiche, ed inoltre può essere ritenuta ammissibile, laddove se ne possa dare una lettura costituzionalmente sostenibile.

Ora il testo dell'art. 3 comma 3 della legge reg. 1° luglio 2002 n. 9, così come risultante dalla modificazione di cui in controversia, dispone che i componenti del Co.Re.Com. restano in carica per l'intera legislatura, senza connessioni dirette con le previsioni di cui al comma 6 successivo, le quali stabiliscono espressamente la decadenza automatica delle nomine o delle designazioni consiliari entro 90 giorni dalla proclamazione dei consiglieri regionali eletti a partire dalla IX corrente legislatura.

Già quindi ad una prima lettura non si può concordare con le difese dell'appellante e degli intervenienti/opponenti, poiché l'intenzione del legislatore secondo il significato delle parole – art. 12 preleggi - non esprime per la specifica disposizione riguardante i componenti del Co.Re.Com. alcuna previsione di retroattività, non potendosi fare, come prima rilevato, applicazioni in analogia.

E oltre a quanto finora rilevato in sede di pura interpretazione normativa, si deve anche aggiungere una serie di considerazioni inerenti l'anzidetta lettura costituzionalmente sostenibile della legge regionale.

L'art. 1 della L. 31 luglio 1997 n. 249 ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale deve operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; di tale Autorità sono funzionalmente organi i comitati regionali per le comunicazioni, i quali devono assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni sul territorio, in ossequio al principio di decentramento - comma 13 art. predetto. L'art. 1 della legge reg. 1° luglio 1997 n. 249 che ha appunto istituito il comitato regionale per le comunicazioni in Campania, ha ribadito gli incisi della legge statale ed ha stabilito che la stessa legge regionale si atteneva agli indirizzi e dei criteri individuati dall'Autorità, confermando che il comitato era anche organo funzionale della stessa Autorità, comma 3 art. 1 legge reg. n. 9/02.

Dunque tale cornice legislativa non può che inquadrare il Co.Re.Com. come un organo del tutto indipendente rispetto agli organi di direzione politica: ciò sia per le funzioni, sia per la sua dipendenza funzionale dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In ogni caso la designazione dei componenti affidata al Consiglio regionale non fa derivare automaticamente quella dipendenza politico fiduciaria che sola può giustificare i meccanismi di *spoils system*, ma comunque la dipendenza funzionale dall'AGCOM dei comitati regionali per le comunicazioni fa indiscutibilmente di questi un ramo locale dell'Autorità e ciò esclude che i suoi componenti possono essere paragonati a figure apicali delle strutture amministrative regionali - ad esempio i direttori generali delle AA.SS.LL. - i quali rispondono direttamente ed esclusivamente all'assessore competente.

Nemmeno si può comprendere la creazione di un'Autorità indipendente per attribuirle funzioni al tempo spettanti ad organi ministeriali e al contrario stabilire la dipendenza fiduciaria dei suoi rami territoriali rispetto all'autorità politica locale.

Conseguentemente non può che concludersi, così come affermato dal TAR, che l'interpretazione fornita dalle difese dalla Regione Campania appare in palese contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione e la previsione di decadenza dei componenti del Co.Re.Com. con lo scadere della legislatura non potrà che valere per nomine disposte "a partire dalla nona legislatura" ossia nel corso della medesima, dovendosi applicare ai componenti dichiarati decaduti e ricorrenti in primo grado la previsione di durata cinque anni stabilita con la legge reg. 21 gennaio 2010 n. 2.

Per tali considerazioni i ricorsi nn. 4016 e 4617 del 2011 devono essere respinti e i ricorrenti in primo grado dovranno essere reintegrati alla loro naturale scadenza quinquennale.

Le spese di giudizio possono essere compensate, vista la peculiare natura della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello e sull'opposizione di terzo, come in epigrafe proposti e previamente riuniti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

N. 00320/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04323/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4323 del 2012, proposto da:
Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Todaro, Pietro Funaro,
Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato
e Gian Maria Scala, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Lentini,
con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16 presso lo studio
dell'avv. Giuseppe Abbamonte;

contro

- Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Almerina Bove,
con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso la sede
dell'ente;
- Coordinatore delle Attività Ordinarie del Co.Re.Com. Avv. Magda
Fabrocini, non costituito;
- Consiglio Regionale della Campania, non costituito;

per l'ottemperanza

alla sentenza del TAR Campania Napoli, sez. I, n. 1804 del 28/3/2011, confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, con decisione n. 6931 del 28/12/2011, con condanna della Regione Campania al pagamento degli emolumenti non versati ai ricorrenti per il periodo dal 23/9/2008 (recte: 2010) al 19/1/2012, anche in via risarcitoria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con la sentenza in epigrafe è stato annullato l'avviso tendente alla nomina di nuovi componenti del Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni), in sostituzione dei ricorrenti, aventi la qualità rispettivamente di presidente e di componenti dell'organo, ritenuti scaduti dal mandato a seguito della legge regionale n. 7 del 2010;

Rilevato che:

- in esecuzione del giudicato i ricorrenti sono stati ripristinati nella carica a far data dal 19/1/2012;
- per effetto di tale adempimento, con sentenza TAR Campania, sez.

I, 19/4/2012, n. 1867, è stata dichiarata l'improcedibilità di un primo ricorso per ottemperanza tendente alla esecuzione della pronuncia giudiziale;

- i ricorrenti lamentano nondimeno che la Regione non avrebbe provveduto al ripristino integrale della posizione giuridica soggettiva riconoscendo altresì gli emolumenti non percepiti a decorrere dal 23/9/2010 e quantificati in euro 57.300 per Festa, euro 50.143,37 per Todaro ed euro 42.975,66 per gli altri ricorrenti;

Considerato preliminarmente che:

- in linea di principio sono legittimate alla proposizione del giudizio di ottemperanza solo le parti che hanno partecipato al giudizio di cognizione, attesa la nozione della "cosa giudicata" stabilita dall'art. 2909 c.c.; nondimeno si ammette la legittimazione alla presentazione del rimedio in questione di soggetti non intimati né intervenuti in giudizio, portatori di una situazione di vantaggio in ordine ad un provvedimento annullato avente una pluralità di destinatari con un contenuto inscindibile, limitatamente ad aspetti inerenti al solo profilo cassatorio del giudicato (cfr. Cons. St., sez. V, 19/11/2009, n. 7249);
- infatti, l'estensione del giudicato in tutti i suoi effetti, non solo demolitivi ma anche ripristinatori e conformativi, a soggetti terzi rispetto alle parti del giudizio ha carattere essenzialmente discrezionale (cfr. Cons. St., sez. VI, 20/12/2011, n. 6743);
- e peraltro, la posizione giuridica di coloro che abbiano presentato

un tempestivo ricorso si differenzia sotto il profilo soggettivo da quella degli altri soggetti che avevano prestato acquiescenza rimanendo inattivi (cfr. Cons. St., sez. III, 29/3/2012, n. 1870);

- ne consegue che i ricorrenti Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala, che non avevano proposto le originarie impugnative e che risultano comunque reintegrati nella carica, non hanno titolo alla proposizione del ricorso in esame, che va pertanto dichiarato nei suddetti limiti inammissibile;

- nessun effetto preclusivo al presente ricorso deriva dal primo ~~giudizio di ottemperanza proposto~~, atteso che il principio secondo il quale la pronuncia definitiva del giudice copre il dedotto e il deducibile trova applicazione nel processo amministrativo esclusivamente con riferimento ai vizi dell'atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso, nonché in materia di diritti sulle questioni effettivamente proposte in giudizio e su quelle che, in via di azione o eccezione, ne costituiscono precedenti logici essenziali e necessari alla pronuncia (cfr. Cons. St., sez. V, 9/4/2010, n. 2001), laddove nella specie le domande in esame riguardano aspetti ulteriori e conseguenti alla reintegrazione in carica, ai fini della completa e piena esecuzione del giudicato;

Ritenuto nel merito che:

- in sede di ottemperanza al giudicato, devono essere considerati tutti gli effetti legalmente dovuti e potenzialmente inclusi nella pronuncia del giudice come conseguenza della caducazione del provvedimento

con effetto "ex tunc", ripristinando l'integrità della posizione giuridica del ricorrente, lesa dall'atto annullato, con l'obbligo dell'amministrazione di ricostruire, per quanto possibile, sul piano giuridico ed economico, la situazione di fatto o di diritto preesistente al provvedimento impugnato e attribuendo all'interessato le utilità illegittimamente sottratte dall'esercizio non corretto del potere amministrativo (cfr. Cons. St., sez. VI, 23/12/2008, n. 6524);

- nondimeno, almeno nel quadro normativo anteriore alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la restitutio in integrum agli effetti economici è riconosciuta al dipendente pubblico nel caso di illegittima interruzione di un rapporto di lavoro subordinato; la ricostruzione economica retroattiva trova fondamento nelle caratteristiche e nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato e dei diritti correlati, sicché viene garantita la percezione degli emolumenti rientranti nella normale retribuzione, non condizionati all'effettiva prestazione del servizio, con detrazione peraltro di quanto il lavoratore abbia percepito a qualsiasi titolo, per prestazioni o attività svolte nel periodo di tempo durante il quale il rapporto di impiego è stato interrotto, atteso che la normativa sul pubblico impiego vieta normalmente il cumulo con ogni altra attività lavorativa retribuita (cfr. Cons. St., ad. plen., 30/3/1999, n. 3);

- al di fuori di tale ambito, la retribuzione costituisce obbligazione strettamente sinallagmatica dovuta quale corrispettivo dell'effettiva prestazione lavorativa; pertanto, per i compensi spettanti a fronte

dell'espletamento di un incarico, la piena tutela ripristinatoria derivante dal giudicato di annullamento trova ostacolo, nei suoi aspetti economici, nella mancata prestazione d'opera che sul piano sinallagmatico costituisce il presupposto essenziale per il riconoscimento degli emolumenti connessi alla carica (cfr. Cons. St., sez. III, 20/6/2012, n. 3716);

- stante l'impossibilità parziale di eseguire in forma specifica il giudicato, provvedendo, ora per allora, alla ricostruzione economica della posizione degli interessati, il giudizio di ottemperanza è nondimeno ammissibile e fondato per quanto riguarda la tutela risarcitoria dei danni derivanti dalla mancata esecuzione parziale della pronuncia giurisdizionale ai sensi dell'art. 112, co. 3, c.p.a.;

- in base ad una valutazione equitativa, considerate anche le peculiarità della complessa vicenda, il margine di guadagno ingiustamente perduto dagli interessati, tenuto conto dei costi strutturali di produzione del reddito, della possibilità di svolgere diversi incarichi professionali durante il periodo in questione, del pregiudizio curriculare consistente nella perdita di un arricchimento sul piano professionale, del sacrificio alla vita di relazione conseguente alla ingiusta interruzione dell'incarico, il danno va quantificato nella misura del 30% della indennità mensile di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cons. St., sez. VI, 2/11/2007, n. 5693);

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di rito e di merito per l'accoglimento del ricorso, nei limiti e per gli effetti sopra indicati;
Considerata l'opportunità di assegnare all'amministrazione un termine di 60 giorni per adempiere ai doveri derivanti dal giudicato;
Ravvisato che le spese di causa vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente, fatta salva la compensazione nei confronti dei ricorrenti privi di legittimazione;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, dichiara l'inammissibilità del ricorso in epigrafe limitatamente a Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala e, in parziale accoglimento del medesimo, ordina che alla Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania Napoli, sez. I, n. 1804 del 28/3/2011, per gli effetti di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Todaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo e Vincenzo Marino Cerrato, delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti di Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 9 e 15 gennaio
2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Carlo Dell'Olio, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00498/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04323/2012 REG.RIC.
N. 05303/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4323 del 2012, proposto da:
Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Todaro, Pietro Funaro,
Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato
e Gian Maria Scala, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Lentini,
con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16 presso lo studio
dell'avv. Giuseppe Abbamonte;

contro

- Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Almerina Bove,
con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso la sede
dell'ente;
- Coordinatore delle Attività Ordinarie del Co.Re.Com. Avv. Magda
Fabrocini, non costituito;
- Consiglio Regionale della Campania, non costituito;

sul ricorso numero di registro generale 5303 del 2013, proposto da:
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Almerina Bove,
con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso la sede
dell'ente;

contro

Festa Giovanni, Todaro Vincenzo Leonardo, Funaro Pietro,
Cimadomo Brunella, Cerrato Vincenzo Marino, rappresentati e difesi
dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Napoli, viale
Gramsci, n. 16, presso lo studio del prof. Giuseppe Abbamonte;

- quanto al ricorso n. 4323 del 2012: per l'ottemperanza alla sentenza
del TAR Campania Napoli, sez. I, n. 1804 del 28/3/2011,
confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, con decisione n. 6931 del
28/12/2011, con condanna della Regione Campania al pagamento
degli emolumenti non versati ai ricorrenti per il periodo dal
23/9/2008 (recte: 2010) al 19/1/2012, anche in via risarcitoria;

- quanto al ricorso n. 5303 del 2013: per chiarimenti ai fini
dell'esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 320 del 15/1/2013;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania e di
Festa Giovanni, Todaro Vincenzo Leonardo, Funaro Pietro,
Cimadomo Brunella, Cerrato Marino Vincenzo;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con la sentenza n. 1804 del 28/3/2011 è stato annullato l'avviso tendente alla nomina di nuovi componenti del Comitato regionale per le comunicazioni, in sostituzione dei ricorrenti, aventi la qualità rispettivamente di presidente e di componenti dell'organo, ritenuti scaduti dal mandato a seguito della legge regionale n. 7 del 2010;

- con la sentenza n. 320 del 15/1/2013 è stato riconosciuto il diritto degli originari ricorrenti alla tutela risarcitoria per i danni derivanti dalla mancata esecuzione parziale della pronuncia giurisdizionale, nella misura del 30% della indennità mensile di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, oltre interessi;

Rilevato che la Regione chiede, ai fini della liquidazione del danno, se occorra assumere a parametro di calcolo cui applicare la percentuale nella prescritta misura del 30% l'importo di una singola indennità mensile ovvero l'importo dell'indennità mensile moltiplicato per i mesi nei quali le funzioni non sono state esercitate in applicazione del provvedimento poi annullato in sede giudiziale;

Considerato che con la sentenza di ottemperanza si è statuito che:

- la piena tutela ripristinatoria derivante dal giudicato di annullamento trova ostacolo, nei suoi aspetti economici, nella mancata prestazione d'opera, che sul piano sinallagmatico costituisce

il presupposto essenziale per il riconoscimento degli emolumenti connessi alla carica;

- per cui emerge l'impossibilità parziale di eseguire in forma specifica il giudicato, provvedendo, ora per allora, alla ricostruzione economica della posizione degli interessati con la corresponsione integrale degli emolumenti non percepiti, consistenti nell'intera indennità mensile, rapportata ovviamente al periodo di mancata prestazione d'opera;

Ritenuto che, conseguentemente, il danno è stato, in via equitativa, valutato in ragione del 30% della medesima indennità mensile, da rapportare ugualmente alla durata del periodo di mancata prestazione d'opera;

Ravvisato che le spese dell'incidente di esecuzione vanno poste a carico della Regione, in base al principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), riuniti i giudizi, fornisce in motivazione il chiarimento chiesto dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 112, co. 5, c.p.a., in ordine alle modalità di ottemperanza.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di Giovanni, Todaro Vincenzo Leonardo, Funaro Pietro, Cimadomo Brunella, Cerrato Marino Vincenzo, delle spese di causa liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio
2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

X